

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE

1. **DELEGA** - Le parti devono partecipare personalmente e in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito di poteri necessari per la composizione della controversia, art. 8.4 D.Lgs 28/10 e succ. modifiche. La **delega può essere conferita con atto sottoscritto** con firma non autenticata e contenente gli estremi del documento del delegante e del delegato, art. 8.4bis D.Lgs 28/2010 e succ. modifiche.
2. **DURATA:**
 - a) Come previsto dall'art. 6 comma 1, 3 e 4 del d.lgs. 28/2010 e succ. modifiche la procedura di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi e risultante da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso, con decorrenza dalla data del deposito.
 - b) In caso di mediazione delegata dal giudice, ai sensi dell'art. 6 comma 2, 3 e 4 D.Lgs 28/2010 e e succ. modifiche la durata è di sei mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi per una volta sola; la proroga deve risultare da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso, con decorrenza dalla data del deposito dell'ordinanza del giudice.
3. **MODALITÀ TELEMATICA:** La mediazione, con il consenso delle parti, si può svolgere in **modalità telematica**, ex art. 8 bis D.Lgs 28/2010 e succ. modifiche nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 82/2005. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo con l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti, e dovrà essere immediatamente firmato e restituito al mediatore (firma digitale). Le parti e gli avvocati dovranno essere muniti di firma digitale o Spid.
4. **MODALITÀ AUDIOVISIVE DA REMOTO:** Ciascuna parte può chiedere all'ODM di partecipare agli incontri di mediazione in **modalità audiovisive da remoto** ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs 28/10 e succ. modifiche. Con il consenso di tutte le parti le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs 82/2005 (firma digitale). Se non vi è il consenso di tutte le parti devono essere apposte in modalità analogica avanti al mediatore.). Le parti e gli avvocati dovranno essere muniti di firma digitale o Spid.